Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1911 — **ROMA — Sabato, 9 settembre** — **Numero 211**

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi	AMMINISTRAZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. **10** — nel Regno cent. **15** — arretrato in Roma cent. **20** — nel Regno cent. **30** — all'Estero cent. **35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

AVVISO.

Per gli effetti di cui all'art. 22 del R. decreto 11 giugno 1908, n. 525, si fa noto agli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti del Governo in fogli sciolti che la Direzione della casa penale di Roma (tipografia delle Mantellate) ha ora spedito i fogli sciolti dell'anno 1911 dal n. 150 al n. 300, meno i nn. 150, 151, 154, 158, 159, 160, 162, 163, 165, 166, 167, 169, 170, 173, 174, 189, 191, 192, 195, 203, 205, 210, 211, 212, 213, 217, 218, 223, 224, 227, 228, 247, 255, 256, 260, 261, 262, 263, 265, 272, 280, 281, 287, 288, 289, 290 e 300 che non si distribuiscono in fogli sciolti, venendo soltanto inseriti in sunto nella raccolta ufficiale in volumi.

Vennero pure ora spediti i nn. 965 e 966 dell'anno 1910.

Gli eventuali reclami per il mancato ricevimento dei detti atti dovranno farsi entro un mese dalla data del presente avviso.

Roma, 6 settembre 1911.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

Leggi e decreti: R. decreto *n. 937 che approva l'ordinamento della giustizia nella Somalia italiana* — **Decreto Ministeriale** *che rimanda gli esami d'idoneità e di merito distinto per la promozione al grado d'ispettore forestale* — **Ministero delle poste e dei telegrafi:** *Avviso* — **Ministero del tesoro** - Direzione generale del Debito pubblico: *Rettifiche d'intestazione* — Direzione generale del tesoro: *Prezzo del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione* — **Ministero di agricoltura, industria e commercio - Ispettorato generale dell'industria** e del **commercio:** ***Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno*** — **Concorsi.**

Parte non ufficiale.

Diario estero — La Commissione elettro-tecnica internazionale — La nuova ferrovia del Mottarone — Cronaca italiana — Telegrammi dell'*Agenzia Stefani* **— Bollettino meteorico — Inserzioni.**

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 937 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161, sull'ordinamento della Somalia italiana;

Visto il Nostro decreto 7 luglio 1910, n. 708, per l'ordinamento giudiziario della Somalia italiana;

Udito il Consiglio coloniale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col ministro di grazia e giustizia e dei culti e col ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso ordinamento giudiziario per la Somalia italiana, visto d'ordine Nostro dal Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — DI SAN GIULIANO — FINOCCHIARO-APRILE — SPINGARDI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

ORDINAMENTO della giustizia nella Somalia italiana

TITOLO I.
Delle autorità giudiziarie.

Art. 1.

Le autorità giudiziarie della Somalia italiana sono:
i cadì;

il tribunale indigeno;
i residenti;
il giudice per la Somalia;
il governatore;
la corte di assise;
la corte di appello di Roma;
la corte di cassazione di Roma;

Art. 2.

Agli effetti del presente ordinamento è considerato come suddito co'oniale l'individuo che, non essendo cittadino italiano o cittadino di Stati stranieri riconosciuti, sia nativo della Colonia, o appartenga a tribù o a stirpi della stessa.

È del pari considerato come suddito coloniale l'individuo appartenente ad una popolazione africana, il quale presti o abbia prestato servizio stabile presso l'amministrazione pubblica, o che abbia residenza nella Colonia da due anni non interrotti.

È considerato come assimilato lo straniero che appartiene a popolazioni che non hanno un grado di civiltà simile a quella europea.

Art. 3.

Le cause tanto in materia civile che penale in cui siano interessati cittadini o stranieri vengono giudicate in conformità alle leggi italiane in quanto le condizioni locali lo consentano; le cause in cui siano interessati esclusivamente sudditi coloniali o assimilati, vengono giudicate secondo le norme del diritto mussulmano *(sceria)* e del diritto consuetudinario *(testur)*, salvo i casi di eccezione stabiliti dal presente ordinamento.

Il governatore con decreti motivati può introdurre nel diritto indigeno le modificazioni richieste per renderle compatibili con i principi fondamentali delle leggi italiane.

Art. 4.

I sudditi coloniali e gli assimilati, che non vogliono accettare le giurisdizioni per essi vigenti, possono adire, meno per le questioni riguardanti il loro stato personale e le relazioni di famiglia, le giurisdizioni stabilite per gli italiani e saranno soggetti alle leggi italiane quali sono applicate nella Colonia. In caso di disaccordo prevale la giurisdizione italiana. In ogni caso ai rapporti giuridici costituiti sotto un determinato diritto, saranno applicate le norme del diritto medesimo.

Art. 5.

Nel caso di delitti commessi da funzionari in servizio nella Colonia che abbiano funzioni di governo o da ufficiali del regio esercito aventi comando di reparti di truppa non inferiori ad una compagnia, o da ufficiali della regia marina di grado equiparato, il processo sarà rimesso all'autorità giudiziaria del regno designata dalla Corte di cassazione di Roma secondo la competenza stabilita dal codice di procedura penale del regno, semprechè il delitto importi, secondo il codice penale italiano, in mancanza di norme speciali per la Colonia, una pena restrittiva della libertà personale non inferiore, nel minimo, ad un anno.

Nei casi in cui il giudizio, in base alla disposizione suddetta, sia di competenza dell'autorità giudiziaria italiana della Colonia, detta autorità potrà o di sua iniziativa, o su richiesta del governatore, ordinare che il processo sia fatto a porte chiuse, qualora la pubblicità di esso possa riuscire dannosa al prestigio dei funzionari governativi.

Agli atti di istruzione procederanno le autorità giudiziarie della Colonia, secondo le norme del titolo IV del presente regolamento.

Compiuti gli atti di istruzione, gli atti stessi saranno trasmessi al procuratore generale presso la corte di cassazione di Roma per la designazione di cui nella prima parte del presente articolo, qualora il processo debba essere rimesso alle autorità giudiziarie del regno.

Art. 6.

Il numero, le residenze e vice residenze, le circoscrizioni delle autorità giudiziarie sono determinate con decreto del governatore.

TITOLO II.

Personale giudiziario.

Art. 7.

Il giudice per la Somalia è scelto tra i magistrati del regno, di grado non inferiore a quello di giudice o sostituto procuratore del Re. Conserva il suo grado nel ruolo organico del regno. Tale incarico è dato con decreto reale, sulla proposta dei ministri degli esteri e di grazia e giustizia.

Art. 8.

Il giudice presta giuramento innanzi al governatore.

Per la disciplina dipende direttamente dal ministro di grazia e giustizia in conformità dell'ordinamento giudiziario vigente nel regno.

Per le licenze ordinarie e straordinarie, per le missioni e per le trasferte all'interno delle colonie, il giudice si considera assimilato ai funzionari della prima classe del ruolo organico della Colonia.

Art. 9.

È assegnata al giudice, oltre allo stipendio che avrebbe nel regno, netto da ogni imposta e ritenuta, un'indennità di lire 6,000 annue.

Art. 10.

Il giudice della Colonia potrà essere incaricato, con decreto del governatore, delle funzioni di consulente legale del governo della Colonia, per tutte le questioni che non siano incompatibili con le sue funzioni giudiziarie.

Egli percepirà in tal caso e per tale titolo un'indennità speciale di lire 4,000 annue.

Art. 11.

Un vice-giudice posto alla dipendenza del giudice coadiuva questo nell'adempimento delle sue funzioni, compie gli atti che sono dal giudice a lui delegati, e ne esercita le attribuzioni in caso di assenza.

Il vice-giudice può essere scelto tra i magistrati del regno del grado di giudice aggiunto; egli in tal caso viene nominato con decreto reale, ed ha assegnata un'indennità annua di lire 4,000.

Le funzioni di vice-giudice possono essere affidate con decreto del governatore anche ad un funzionario coloniale, laureato in giurisprudenza, che dura in carica due anni, salvo revoca o conferma.

Art. 12.

Le attribuzioni di cancelliere presso il giudice coloniale e presso la corte di assise sono affidate ad un funzionario di cancelleria del regno di grado non inferiore ad aggiunto di cancelleria. Egli disimpegnerà anche le funzioni di conservatore delle ipoteche.

Il cancelliere avrà diritto, oltre allo stipendio ed alla indennità coloniale proporzionale, ad un'indennità speciale annua di lire 1,000.

Per la disciplina dipende dal giudice in conformità degli ordinamenti vigenti nel regno.

In caso di mancanza od impedimento del cancelliere sarà chiamato a supplirlo con decreto del giudice altro funzionario applicato agli uffici giudiziarii.

Art. 13.

Le attribuzioni di ufficiale giudiziario presso il giudice coloniale e la corte di assise sono esercitate da un graduato dell'arma dei reali carabinieri.

Il servizio di messi e piantoni è disimpegnato da militi del corpo di polizia.

Art. 14.

All'ufficio del giudice coloniale sarà addetto un interprete permanente.

Art. 15.

Presso ogni altra autorità giudiziaria prevista dal presente ordinamento le funzioni di cancelliere, di ufficiale giudiziario e di in

terprete saranno esercitate da persone incaricate dall' autorità che presiede al giudizio. Potranno all' uopo essere adibiti anche indigeni in servizio dell' amministrazione, che abbiano la capacità e le attitudini richieste, e le funzioni su enunciate potranno in caso di necessità essere cumulate anche nella stessa persona.

TITOLO III.

Della giurisdizione civile e commerciale.

Art. 16.

Il residente conosce, in prima istanza, delle controversie civili e commerciali, in cui siano interessati cittadini italiani o stranieri equiparati ad essi nel godimento dei diritti civili, quando il valore non ecceda le lire 5,000. Se il valore non supera le lire 500, la sentenza del residente è inappellabile, e non è neppure ammesso il ricorso in cassazione.

Il valore è determinato dalla domanda.

È obbligatorio il preventivo esperimento di conciliazione ed il verbale di avvenuta conciliazione è esecutivo contro le parti.

Art. 17.

Il giudice coloniale conosce:

1° in prima istanza, delle controversie civili e commerciali il cui valore ecceda le lire 5,000;

2° in grado di appello, delle controversie per un valore superiore alle 500 lire, decise in prima istanza dal residente.

Contro le sentenze decise in prima istanza dal giudice coloniale è ammesso l' appello alla corte di appello di Roma.

Art. 18.

I cadì conoscono di tutte le controversie civili e commerciali tra sudditi coloniali e assimilati; le loro decisioni sono appellabili al tribunale indigeno.

Art. 19.

Il tribunale indigeno è composto del cadì più elevato in grado e di due altri cadi o notabili, escluso il cadì che ha pronunciato in prima istanza. Contro le decisioni del tribunale indigeno è ammesso ricorso al governatore.

Art. 20.

Avanti le autorità giudiziarie della Colonia le parti possono comparire personalmente.

Art. 21.

Il governatore potrà, ove ne sia il caso, accordare esenzione dalle spese e tasse giudiziarie.

TITOLO IV.

Della giustizia penale.

Art. 22.

L' esercizio dell' azione penale spetta al giudice della Colonia.

Nei riguardi degli indigeni od assimilati l' azione penale potrà essere esercitata dai residenti e dai cadì per i reati compresi nei limiti della competenza rispettivamente loro assegnata dal presente ordinamento.

Art. 23.

Ogni pubblico ufficiale od agente della forza pubblica il quale venga a conoscenza di un reato di azione pubblica deve denunziarlo alla competente autorità, e quando questa non sia presente è tenuto a procedere alla prima inchiesta ed a raccogliere i primi elementi per l' istruttoria.

Art. 24.

L' istruttoria per delitti commessi da cittadini o stranieri, ovvero commessi su di loro, è condotta dal giudice coloniale, che può delegare i residenti, o, in loro assenza, altri funzionari coloniali.

Il giudice potrà anche avocare a sè, ove lo creda, l' istruzione di ogni procedimento di competenza del suo ufficio.

Art. 25.

Il residente conosce:

1° dei delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione o della detenzione non superiore nel massimo ai tre mesi, o del confino non superiore nel massimo ad un anno, ovvero della multa, sola o congiunta ad una di dette pene, non superiore nel massimo alle lire mille, e dei delitti che per la loro tenuità il giudice creda rinviare al giudizio del residente, quando il delitto sia commesso da cittadini o stranieri;

2° di tutti i delitti, non compresi nell' articolo 29, commessi in danno di cittadini italiani o stranieri da sudditi coloniali ed assimilati;

3° di tutti i delitti, non compresi nell' articolo 29, commessi da individui di truppa non italiani in effettivo servizio o da indigeni al servizio dell' amministrazione, ovvero commessi contro di essi, da sudditi coloniali o assimilati;

4° delle contravvenzioni da chiunque commesse.

Dalle sentenze del residente, salvo quelle pronunciate in materia di contravvenzioni, è ammesso appello al giudice coloniale. In questo caso, contro la decisione del giudice coloniale non è ammesso ricorso.

Art. 26.

Il giudice coloniale conosce dei delitti commessi dai cittadini o stranieri, non compresi negli articoli 25 e 29.

Contro la sentenza del giudice coloniale è ammesso ricorso alla cassazione di Roma.

Art. 27.

Il cadì è competente a giudicare in prima istanza dei reati commessi da sudditi coloniali o assimilati, salvo il disposto degli articoli 25 e 29.

Quando una delle parti sia di religione non musulmana il giudizio, su richiesta di essa, sarà deferito al residente.

Art. 28.

Dalle sentenze del cadì è ammesso appello al tribunale indigeno, che in tal caso è costituito da due cadì o notabili e presieduto dal residente, e dalle sentenze del tribunale indigeno è ammesso ricorso al governatore.

Art. 29.

La corte di assise conosce dei delitti da chiunque commessi per i quali la legge stabilisce una pena più grave di quella restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo ai cinque anni, o superiore nel massimo a dieci.

Art. 30.

La corte di assise si compone del giudice coloniale che la presiede, e di quattro assessori. Questi col presidente giudicano del fatto: spetta al presidente esclusivamente decidere le questioni di diritto ed applicare la pena.

Qualora il presidente ritenga che il collegio giudicante si sia ingannato a danno dell' imputato, può, anzichè pronunziare la sentenza, rinviare la causa a nuovo ruolo.

Tale facoltà può esercitarsi una volta sola nella medesima causa.

La decisione non è motivata, nè preceduta da discussione, nè soggetta a rimedi giuridici. Se la causa concerne più reati o più imputati le norme esposte si applicano solamente a quei reati o imputati per i quali il presidente ritenga che il collegio si sia ingannato.

Nel nuovo giudizio interverranno altri assessori.

Gli assessori sono nominati in numero di dodici, sei tra cittadini italiani e sei tra sudditi coloniali, anno per anno, dal governatore nelle cui mani prestano giuramento. La formula del giuramento per i cittadini italiani è quella usata dalla magistratura: per i sudditi coloniali è quella del loro rito religioso.

Art. 31.

Quando gli imputati siano cittadini o stranieri, siedono come as-

sessori cittadini italiani; quando gli imputati, od alcuno di essi, siano sudditi coloniali o assimilati, siedono come assessori due cittadini e due sudditi coloniali della stessa religione dell'imputato, e in difetto quattro cittadini italiani.

Art. 32.

Per ciascuna causa il giorno innanzi all'apertura del dibattimento in presenza dell'imputato, si estrarranno a sorte i nomi degli assessori. L'imputato ha diritto di ricusare uno degli assessori. In tal caso si estrarrà un altro nome.

Art. 33.

Contro le sentenze della corte coloniale di assise è ammesso ricorso alla corte di cassazione di Roma.

Art. 34.

Dinanzi alle autorità giudiziarie della colonia l'imputato potrà difendersi da sè stesso o farsi difendere da persona di sua fiducia.

TITOLO V.

Delle norme di procedura.

Art. 35.

Le autorità giudiziarie italiane nel risolvere questioni di rito avranno presenti i principii generali del diritto procedurale italiano, che cercheranno di adattare, per quanto è possibile, alle esigenze locali.

Art. 36.

Le forme di procedura, in quanto riguarda la polizia delle udienze, sono affidate al prudente arbitrio di chi la presiede, il quale ha poteri discrezionali; quanto egli prescrive deve essere immediatamente eseguito. In caso grave, può infliggere a chi gli disobbedisca un giorno di arresto senza formalità di sorta e da scontarsi immediatamente.

Art. 37.

Per l'accertamento delle notificazioni è sufficiente che, a tergo dell'originale e della copia, la persona incaricata della notificazione scriva il nome della persona cui è stata consegnata la cedola, il luogo e la data della consegna.

I termini a comparire saranno fissati, volta a volta, dalla autorità competente a giudicare, tenuto conto delle distanze e dei mezzi di comunicazione.

Art. 38.

La lettura della sentenza in pubblica udienza costituisce notificazione, se le parti furono presenti al giudizio personalmente o per mezzo di rappresentanti.

Se le parti non furono presenti, la notificazione si fa a norma dell'articolo precedente.

Art. 39.

L'appello dalle sentenze dei residenti al giudice coloniale si propone nel termine di quindici giorni mediante atto da depositarsi nella cancelleria della residenza; ma può essere anche proposto all'udienza stessa in cui si dà lettura della sentenza.

Il residente avrà cura di inviare, entro otto giorni dall'appello proposto, copia della sentenza all'ufficio di cancelleria del giudice coloniale, che convocherà gli interessati ad udienza fissa.

Art. 40.

L'appello dalle sentenze del giudice coloniale si propone con dichiarazione presentata alla cancelleria del giudice entro quindici giorni dalla notificazione della sentenza. Sotto pena di decadenza, nel termine di centottanta giorni l'appellante dovrà iniziare gli atti secondo le norme del codice di procedura del regno.

Art. 41.

L'appello dalle sentenze dei cadì si propone o nei cinque giorni successivi alla pubblicazione della sentenza mediante dichiarazione fatta al cadì, o anche alla stessa udienza in cui vien letta la sentenza; esso sospende l'esecuzione della sentenza, ma il cadì giudicante può ordinare il deposito di una cauzione e la nomina di un garante.

Art. 42.

Il ricorso al governatore, di cui agli articoli 19 e 28, va proposto nei quindici giorni successivi alla pubblicazione della sentenza, deve essere presentato all'ufficio di residenza ed accompagnato da un deposito di lire 75.

In caso di non accoglimento di ricorso, il governatore può condannare il ricorrente alla perdita di parte od anche dell'intero deposito.

Art. 43.

Il governatore può sempre procedere d'ufficio alla revisione delle sentenze dei cadì, dei tribunali indigeni e dei residenti in materia contravvenzionale.

Art. 44.

Il ricorso alla Corte di cassazione deve essere proposto nei quindici giorni dalla pubblicazione della sentenza, ed essere accompagnato dal prescritto deposito di lire 150; ricorso e deposito vanno fatti alla cancelleria del giudice coloniale che pronunzierà d'ufficio la inammissibilità del ricorso stesso quando le dette condizioni non sieno state regolarmente adempiute.

Art. 45.

Nelle istruttorie penali le deposizioni dei testimoni debbono essere raccolte sotto il vincolo del giuramento, e, quando l'imputato non domandi la presenza dei testimoni all'udienza, o quando tale presenza non si sia potuta ottenere, basterà dar lettura del verbale delle deposizioni.

Art. 46.

Le condanne a pene pecuniarie irrecuperabili, nel caso di insolvibilità del condannato, sono scontate con giornate di lavoro, in ragione di una lira al giorno se inflitte a sudditi coloniali o assimilati, di lire dieci se inflitte a cittadini italiani o stranieri. Spetta al governatore di stabilire il genere di lavoro che deve prestare il condannato, avuto riguardo alle sue abitudini, stato fisico e condizioni sociali.

Art. 47.

L'autorità giudiziaria competente può determinare l'entità delle lesioni e la durata della malattia senza l'intervento del perito.

Art. 48.

Quando l'età dell'imputato non possa essere determinata con sicurezza, il magistrato giudicante la determina approssimativamente, avendo riguardo anche allo sviluppo fisico ed intellettuale del giudicabile.

Art. 49.

Non sono deducibili nei giudizi civili altre nullità di forma fuorchè quelle che lasciano assoluta incertezza sulla persona, sull'oggetto dell'istanza, o sul luogo, ovvero che concernono l'essenza dell'atto, o il termine a comparire.

In materia penale l'inosservanza di qualsiasi disposizione di legge non rende nulli gli atti quando la parte nel cui interesse la disposizione è stabilita non ne abbia in tempo opportuno reclamato l'adempimento o non possa dimostrare di averne sofferto danno.

La violazione delle disposizioni concernenti le norme di giurisdizione e di competenza per ragione di materia e la mancanza del giuramento dei testimoni o periti nei casi nei quali la legge lo esige sono nullità assolute, e possono essere opposte ancorchè non concorrano le condizioni del precedente capoverso.

Le nullità incorse nella istruzione preparatoria e l'incompetenza per ragione di territorio debbono, a pena di decadenza, quando la

legge non disponga diversamente, essere proposte all'apertura del dibattimento.

TITOLO VI.

Di alcune giurisdizioni speciali.

Art. 50.

Il giudice coloniale provvede nelle materie di volontaria giurisdizione, nelle altre da trattarsi senza contraddittorio, e in tutti i casi domandati dalla legge italiana alla Camera di consiglio presso il tribunale.

Il ricorso viene presentato alla cancelleria direttamente od ai residenti, che lo trasmettono alla cancelleria del giudice coloniale coi relativi documenti.

Art. 51.

I residenti provvedono per tutte quelle materie di volontaria giurisdizione e per le altre da trattarsi senza contraddittorio, la cui cognizione è dalle leggi italiane demandata ai pretori.

Il ricorso vien presentato ai residenti coi documenti relativi.

Contro il provvedimento del residente è ammesso reclamo al giudice coloniale, nei cinque giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento stesso.

Art. 52.

In materia di volontaria giurisdizione per i sudditi coloniali o assimilati provvedono i cadì, sotto la sorveglianza dei residenti.

Art. 53.

Il giudice coloniale è investito della intera procedura del fallimento e conosce di tutte le azioni che ne derivano.

È in facoltà del giudice di investire i residenti delle attribuzioni demandate dal codice di commercio al giudice delegato.

Art. 54.

Il giudice coloniale sorveglia il funzionamento degli uffici di stato civile nella Colonia.

I residenti per i cittadini italiani e per gli stranieri, ed i cadì per i sudditi coloniali e per gli assimilati esercitano le funzioni di stato civile.

I residenti debbono tenere i registri delle nascite, delle morti, dei matrimoni e dei divorzi.

Art. 55.

I registri, prima di essere posti in uso, sono vidimati, in ciascun foglio, dal giudice coloniale; i residenti, alla fine di ogni semestre, faranno pervenire i registri stessi al giudice coloniale, il quale procederà ad un'accurata ispezione, redigendo analogo verbale da trasmettersi, in copia, al governatore.

Art. 56.

Le domande di rettificazione degli atti di stato civile devono essere proposte al giudice coloniale, e la sentenza relativa verrà depositata in copia autentica, all'ufficio di stato civile, ove si trova l'atto rettificato.

L'ufficiale dello stato civile fa annotamento della rettificazione in margine all'atto da rettificare.

Art. 57.

Le controversie vertenti fra famiglie ed aggregati di famiglie indigene, tribù, villaggi e provincie circa il godimento di proprietà collettive ed i reciproci diritti di pascolo, tributo, coltivazione e simili; quelle fra sudditi coloniali o assimilati concernenti diritti a titoli o gradi e materie esclusivamente religiose, e tutte le controversie civili fra sudditi coloniali o assimilati e la pubblica amministrazione, sono decise in via amministrativa dal governo della colonia.

Art. 58.

Le controversie di qualunque specie, in materia civile, commerciale o amministrativa, fra i privati e il governo della Colonia o la pubblica amministrazione della Colonia e del Regno, in quanto sarebbero di competenza di una autorità giudiziaria coloniale, sono decise in prima istanza dal governatore, il quale potrà farsi assistere, secondo le circostanze, da due funzionari della Colonia.

Art. 59.

Contro la decisione del governatore, è ammesso il ricorso al Re, da proporsi entro giorni centottanta dalla notificazione o comunicazione ufficiale della medesima.

Il ricorso è notificato al governatore e può essere trasmesso al ministero degli esteri anche direttamente dalla parte interessata.

Sul ricorso medesimo deve essere udito il parere del consiglio di Stato. Qualora la decisione del governo del Re sia contraria al parere del consiglio di Stato, dovrà essere udito pure il consiglio dei ministri e di ciò si farà menzione nel decreto Reale.

Art. 60.

Tutte le materie che non involgono controversie intorno a diritti civili o politici, ma concernono rapporti d'interessi fra privati e l'amministrazione della Colonia, sono oggetto di ricorso al governatore e di provvedimento amministrativo in conformità dell'art. 3 della legge 20 marzo 1865, allegato E, sul contenzioso amministrativo.

Contro le decisioni del governatore che non sono definitive a norma degli ordinamenti in vigore, è ammesso il ricorso in via gerarchica al Ministero degli affari esteri nel termine di giorni centoventi dalla comunicazione ufficiale.

Art. 61.

Nelle controversie relative alle imposte e tasse non è ammessa opposizione od istanza giudiziale in qualsiasi forma, se non è corredata dalla quitanza di pagamento della somma principale, delle soprattasse e multe dovute, salvo che si tratti di supplemento.

TITOLO VII.

Della giustizia militare.

Art. 62.

Per conoscere dei reati commessi da soldati o graduati appartenenti al regio corpo di truppe coloniali della Somalia italiana, il tribunale militare è composto di un presidente e di cinque giudici.

È presidente l'ufficiale superiore di grado più elevato o più anziano presente sul luogo, escluso il comandante del regio corpo delle truppe coloniali. Funzionerà da presidente il capitano più anziano presente sul luogo, in caso di mancanza od impedimento di ufficiale superiore o quando questi abbia compiuto atti istruttori anteriormente al giudizio.

Sono giudici gli ufficiali inferiori di grado più elevato o più anziani presenti sul luogo.

Art. 63.

Il governatore convoca il tribunale il quale funzionerà come i tribunali militari italiani, salvo le modificazioni di cui agli articoli seguenti:

Art. 64.

Funziona da avvocato fiscale militare un ufficiale del regio esercito, o della regia marina, nominato caso per caso dal governatore.

Art. 65.

Funziona da istruttore altro ufficiale nominato caso per caso dal governatore.

Art. 66.

Funziona da segretario del tribunale militare il funzionario applicato all'ufficio di cancelleria del giudice coloniale, o, in mancanza di questo, altro funzionario designato dal governatore.

Art. 67.

Per la nomina degli ufficiali funzionanti da avvocato fiscale mili-

tare e da istruttore, il governatore sentirà il parere dell'ufficiale superiore in grado presente in Colonia.

Art. 68.

È permesso all'imputato di scegliersi un difensore anche fra gli ufficiali o sott'ufficiali del presidio, esclusi quelli chiamati a comporre il tribunale.

Art. 69.

Il tribunale militare si riunisce normalmente a Mogadiscio; il governatore può, per ragioni di opportunità, stabilire che sia convocato in altra località.

Art. 70.

Contro la sentenza del tribunale militare, il militare condannato può ricorrere al tribunale supremo di guerra e marina in Italia nel termine di giorni cinque, presentando il ricorso al segretario del tribunale militare della Colonia.

Art. 71.

La sentenza pronunciata dal tribunale militare sarà comunicata immediatamente al governatore, il quale ne ordina l'esecuzione, quando non creda valersi della facoltà conferitagli dall'art. 9, lettera *f)*, della legge 5 aprile 1908, n. 161.

Art. 72.

Dovendosi sottoporre a giudizio di tribunale militare un ufficiale del regio corpo di truppe coloniali della Somalia italiana l'ufficiale sarà deferito all'autorità giudiziaria militare di Roma.

TITOLO VIII.

Del notariato.

Art. 73.

I residenti e vice residenti disimpegneranno le attribuzioni di notai, osservando, in quanto le condizioni locali lo consentano, le disposizioni del testo unico della legge notarile, approvato con regio decreto 25 maggio 1879.

Art. 74.

Nella loro qualità di notai essi potranno delegare, nei luoghi distanti dalla loro sede, le autorità civili e militari da loro dipendenti, a redigere le procure e ad autenticare le firme apposte ad atti privati, nonchè a percepire i diritti relativi.

In caso di urgenza tali autorità possono, anche senza delegazione, ricevere il testamento di persona ammalata o ferita, con le norme fissate dall'articolo 800 del codice civile del regno. Questi testamenti debbono di urgenza essere trasmessi all'ufficio di residenza e diverranno nulli tre mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo ove possa fare testamento con le norme ordinarie.

Art. 75.

I cadì sono autorizzati ad adempiere l'ufficio di notaio per i sudditi coloniali e gli assimilati, ma saranno tenuti a trasmettere, alla fine dell'anno, gli originali degli atti ai rispettivi residenti. I diritti da essi riscossi dovranno essere versati integralmente nella cassa della residenza, la quale procederà a pagare la percentualé che è loro dovuta.

TITOLO IX.

Della giurisdizione eccezionale dell'indigenato.

Art. 76.

In ciascuna delle regioni della Somalia italiana, secondo l'ordinamento fissato con decreto del governatore, è istituito un tribunale regionale, cui è devoluta la cognizione delle seguenti infrazioni delle quali siano imputati sudditi coloniali o assimilati:

1° i fatti diretti contro lo Stato italiano, il governo della Colonia o i suoi rappresentanti;

2° tutti i fatti non determinati da interesse personale commessi da una o più persone contro villaggi, tribù, cabile, rer, famiglie o singole persone, allo scopo di esercitare di propria autorità diritti, ancorchè sussistenti, in ordine a precedenze, sconfinamenti di pascoli, derivazioni di acque, turni di abbeveraggio, di compiere razzie o di esercitare vendette collettive;

3° i fatti relativi alla tratta degli schiavi, alla schiavitù, ed al contrabbando di armi e munizioni sul territorio della Colonia;

4° gli atti, le violenze, od offese contro reparti di truppa;

5° le violenze contro corrieri o carovane in servizio del governo;

6° i reati commessi da capi indigeni stipendiati, o contro di loro, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate od a causa di esse;

7° i fatti o le notizie false od allarmanti che possano compromettere la sicurezza pubblica;

8° il rifiuto di ricevere monete aventi corso legale in Colonia;

9° il rifiuto di fornire le informazioni richieste dalle autorità politico-amministrative, nell'esercizio delle loro funzioni, o false informazioni fornite;

10° il rifiuto o la grave negligenza nell'eseguimento di servizi legalmente prescritti dall'autorità o liberamente assunti;

11° il rifiuto ad obbedire alle richieste di prestazione d'opera individuale od alle requisizioni in caso di infortuni, tumulti, incendio, flagrante delitto o di clamore pubblico;

12° l'inosservanza di prescrizioni contenute in decreti, bandi e ordinanze del governatore o di chi lo rappresenta, pubblicati nelle forme consuetudinarie, quando per tali infrazioni non sia comminata una penalità speciale.

Art. 77.

Il tribunale regionale è costituito dal funzionario coloniale di grado più elevato preposto all'amministrazione della regione, che lo presiede, e di due assessori nelle persone del residente e del comandante del presidio.

Il tribunale siede nel capoluogo della regione, ma potrà anche, ove occorra, riunirsi per ordine del presidente nella località ove il fatto sia avvenuto. In questo caso funzionano da assessori il residente ed il comandante del presidio nella cui giurisdizione ha luogo il giudizio.

Il presidente, quando lo creda utile, può aggiungere al collegio un notabile indigeno con voto consultivo di cui sarà fatta menzione.

Ove manchi un comando del presidio funzionerà da assessore altro funzionario coloniale o ufficiale del regio corpo delle truppe coloniali, designato con decreto del governatore. Il governatore provvederà altresì con suo decreto ad ogni surrogazione che potesse occorrere nella composizione del tribunale.

Art. 78.

Il residente, subito dopo proceduto all'inchiesta preliminare, trasmetterà gli atti al giudice della Colonia che ne ordinerà il rinvio al tribunale regionale qualora ne riconosca la competenza, o altrimenti darà i provvedimenti del caso. Il giudice, ove lo creda, potrà ordinare il rinvio degli atti anche su semplice rapporto.

Art. 79.

Il tribunale regionale nell'applicazione della pena sancita per il reato di cui trattasi, ha facoltà di irrogare una pena inferiore alla misura stabilita nelle leggi e nei regolamenti vigenti in Colonia, e potrà ugualmente applicare anche alternativamente le pene restrittive della libertà personale o le pene pecuniarie nei casi in cui queste fossero prescritte cumulativamente.

Potranno inoltre essere applicate insieme alle pene anzidette, o disgiuntamente, l'internamento, la confisca dei beni e la contribuzione collettiva.

Il tribunale regionale per i fatti contemplati nel precedente articolo 76, qualora non sia stabilita altra pena da leggi e regolamenti vigenti in Colonia, potrà condannare all'arresto non oltre un mese ed all'ammenda non oltre le lire 100.

Art. 80.

L'internamento è la dimora obbligatoria sotto determinati vincoli per un tempo stabilito che non oltrepassi 5 anni in una località della Colonia, designata nella sentenza.

La trasgressione agli obblighi imposti nell'internamento sarà giudicata a norma dell'articolo 25 e punita con le pene stabilite per la trasgressione alla vigilanza speciale.

Art. 81.

La confisca dei beni può essere totale o parziale e non pregiudica i diritti che i terzi possono vantare sui beni confiscati.

Art. 82.

Il tribunale regionale potrà imporre inoltre, con la sentenza, ai villaggi, nel territorio dei quali i fatti sieno avvenuti, ed alle collettività cui appartengono gli autori del reato, una contribuzione speciale che nel massimo non può superare una somma commisurata in ragione di lire due per ogni membro della collettività o villaggio.

La ripartizione della contribuzione è fatta d'accordo tra gli interessati in un termine fissato dall'autorità amministrativa, quando la sentenza sia divenuta definitiva.

Scaduto il termine infruttuosamente, essa è fatta d'ufficio dalla autorità stessa.

Art. 83.

La contribuzione di cui all'articolo precedente deve essere fissata in una somma di danaro, ma può ordinarsi in sostituzione di essa la consegna di un determinato numero di capi di bestiame o la prestazione di lavoro collettivo, calcolando a lire 2 ogni giornata di lavoro individuale.

Art. 84.

Saranno sempre notificate le condanne a carico di collettività alle persone dei loro capi, che la sentenza stessa avrà cura di accertare e designare.

Art. 85.

Le sentenze dei tribunali regionali sono suscettibili di ricorso in revisione ad istanza delle parti. Il governatore può ordinare d'ufficio la revisione delle sentenze dei tribunali regionali.

La esecuzione della sentenza può essere sospesa per ordine del governatore.

Art. 86.

Il termine concesso alle parti per ricorrere in revisione è di giorni 10 dalla notifica della sentenza o dalla lettura di essa in pubblica udienza se le parti sieno presenti.

La dichiarazione di ricorso può farsi anche per lettera presso la residenza della località in cui fu pronunziata la sentenza. Essa sarà trasmessa immediatamente dal residente al presidente del tribunale regionale.

Art. 87.

Nel termine di giorni 15 dalla pronunzia delle sentenza il presidente del tribunale regionale trasmetterà contemporaneamente copia di essa, con annotazione se sia intervenuto ricorso, al giudice della Colonia ed al governatore.

Art. 88.

Quando la condanna pronunziata non superi i tre anni di pena restrittiva di libertà personale o di internamento e non ecceda una pena pecuniaria di lire 1 000, o una contribuzione collettiva di lire 3000, il governatore procederà senz'altro alla revisione, confermando o modificando la sentenza.

In ogni altra ipotesi dovrà richiedersi il parere del giudice che sarà trascritto integralmente nel pronunziato di revisione.

Art. 89.

Nel giudizio di revisione non potrà procedersi ad aggravamento di pena.

Art. 90.

Il governatore con decreto motivato potrà anche dopo la sentenza di revisione:

1° interrompere, ridurre o condonare l'internamento, le contribuzioni collettive e la confisca dei beni;

2° ordinare che l'internamento abbia luogo in località della Colonia diversa da quella designata nella sentenza;

3° ordinare in caso eccezionale e quando lo statuto personale del condannato in relazione ai trattati vigenti, lo consenta, che l'internamento stesso sia scontato in Eritrea, richiedendone quel governo per l'assenso e per la designazione del luogo d'internamento e dando in ogni caso comunicazione del decreto al ministro degli esteri, anche per quei provvedimenti che fossero richiesti da contingenze speciali.

Art. 91.

Le disposizioni di cui al titolo presente non pregiudicano l'esercizio di tutte le altre facoltà consentite in materia al governatore in dipendenza delle disposizioni di cui all'articolo 9 lettere *f*, *g*, ed *h* della legge 5 aprile 1908, n. 161 sull'ordinamento della Somalia.

TITOLO X.

Disposizioni generali.

Art. 92.

A ciascun indigeno o assimilato condannato da qualsiasi autorità della Colonia sarà rimessa subito dopo l'udienza una partecipazione in lingua indigena a firma di chi ha presieduto il giudizio, con indicazione del motivo e della natura della condanna, dei mezzi di ricorso e dei termini per avvalersene.

Menzione del compimento di questa formalità deve essere fatta in calce della sentenza di condanna.

Art. 93.

Nelle loro sentenze le autorità giudiziarie coloniali procederanno sempre anche d'ufficio, all'accertamento dei danni e provvederanno in ordine al risarcimento di essi verso la parte lesa, che ne abbia fatto richiesta.

Art. 94.

L'esecuzione delle sentenze è affidata alle stesse autorità che le hanno pronunziate.

Art. 95.

Il giudice ha relativamente alle carceri le stesse attribuzioni spettanti all'autorità giudiziaria nel regno.

Art. 96.

I diritti di giustizia e notarili, le indennità spettanti ai testimoni periti ed agli assessori saranno fissati con decreto del governatore, sentito il giudice della Colonia.

I mandati di pagamento emessi dal giudice saranno esigibili nella cassa della residenza di Mogadiscio, presso la quale saranno anche effettuati gli eventuali versamenti della cancelleria del giudice.

TITOLO XI.

Delle astensioni e ricusazioni.

Art. 97.

Il giudice della Colonia può astenersi, ma non può essere ricusato. Egli provvede sulle astensioni o ricusazioni delle altre autorità giudiziarie ordinarie.

Alle eventuali temporanee sostituzioni di cadi e componenti del tribunale indigeno provvedono d'ufficio i residenti.

TITOLO XII.

Dei conflitti di giurisdizione e di attribuzioni.

Art. 98.

Qualsiasi conflitto per procedere o giudicare intorno al medesimo

reato tra le autorità giudiziarie ordinarie della Colonia è deciso inappellabilmente dal giudice.

Art. 99.

Appartiene inoltre al giudice:

1° giudicare, anche di ufficio, della nullità delle sentenze delle giurisdizioni ordinarie stabilite in Colonia, per incompetenza o per eccesso di potere;

2° regolare la competenza ed i conflitti di giurisdizione tra le autorità giudiziarie ordinarie e speciali ed i tribunali militari, salvo le eccezioni di cui al seguente articolo.

Art. 100.

È riservato alla corte di cassazione di Roma:

1° di giudicare dei conflitti di giurisdizione tra le autorità giudiziarie e l'autorità militare quando si tratti di delitti in cui siano interessati militari di truppa o graduati cittadini italiani, ed in ogni caso quando il delitto stesso da portare a giudizio sia di competenza della corte d'assise a norma del presente ordinamento;

2° regolare la competenza ed i conflitti di giurisdizione tra l'autorità giudiziaria ordinaria e l'autorità amministrativa nell'esercizio dei poteri di carattere giudiziario che sono ad essa conferiti dal titolo VI del presente ordinamento.

TITOLO XIII.

Dell'amnistia, indulto e grazia.

Art. 101.

Le domande di grazia devono essere presentate al governatore, che le trasmette al ministero degli esteri corredate del suo parere e dell'avviso del giudice.

Art. 102.

Il giudice curerà l'esecuzione di tutti i decreti di grazia, indulto e amnistia.

TITOLO XIV.

Dell'estradizione.

Art. 103.

L'estradizione di uno straniero può essere offerta o consentita dal governo del Re previa decisione conforme del giudice della Colonia.

Art. 104.

L'estradizione degli assimilati a sudditi coloniali può essere offerta o consentita dal governatore previo avviso del giudice della Colonia, tenuti presenti i trattati e le convenzioni in materia.

Alla domanda del governo estero deve essere unito il mandato di cattura o la sentenza in originale o in copia autentica ed il testo della legge penale che si applica al reato.

Art. 105.

Le richieste di estradizione dei sudditi coloniali sono indirizzate dal giudice al governatore che vi dà corso direttamente o a mezzo del ministro degli esteri, a seconda dei trattati vigenti in materia.

Art. 106.

Se l'estradizione è offerta o concessa ad uno Stato dell'Africa, presso il quale siano in uso pene non compatibili con la civiltà italiana, il governatore può imporre la condizione che il colpevole non venga sottoposto ad alcuna di dette pene.

TITOLO XV.

Disposizioni transitorie.

Art. 107.

Le cause pendenti al momento della entrata in vigore del presente ordinamento, davanti alle autorità giudiziarie coloniali, sia italiane che indigene, della Colonia, saranno definite, salvo il disposto della prima parte dell'articolo 16 della legge 5 aprile 1908, n. 161, in base alle norme del presente ordinamento, ma non potranno ordinarsi la confisca dei beni e la contribuzione collettiva, per fatti che sieno avvenuti anteriormente alla sua pubblicazione.

Art. 108.

Nel termine di un anno dalla pubblicazione, le facoltà conferite al giudice dal n. 1° dell'art. 99 del presente ordinamento potranno essere esercitate anche per i procedimenti per i quali sia intervenuta sentenza definitiva anteriormente alla pubblicazione del presente ordinamento, ma in caso di rinnovazione di giudizio la nuova sentenza non potrà aggravare la condizione del condannato.

Art. 109.

È abrogato l'ordinamento giudiziario pubblicato con decreto Reale del 7 luglio 1910, n. 708.

Il presente ordinamento andrà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Colonia.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro degli affari esteri
DI SAN GIULIANO.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto il decreto ministeriale 5 giugno u. s., registrato alla Corte dei conti il 3 stesso mese, col quale furono indetti per il giorno 2 ottobre p. v. gli esami d'idoneità e di merito distinto per la promozione al grado d'ispettore forestale;

Decreta:

Articolo unico.

Gli esami d'idoneità e di merito distinto per la promozione dei sottispettori forestali di 1ª classe al grado superiore sono rimandati alle ore dieci del giorno di martedì dieci ottobre prossimo venturo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1911.

Il ministro
NITTI.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 5 settembre c. a., in Scisciano, provincia di Caserta, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

Roma, 6 settembre 1911.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Smarrimento di ricevuta (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita nominativa del consolidato 5 0[0, n. 1,233,740 di L. 150, col nome di Saroldi Luigia fu Vincenzo, moglie di Corrado Giov. Battista, domiciliata in Altare (Genova) ceduta con attergato 8 agosto 1901, autenticato dal notaio Bordone di Dego, alla ditta Giuseppe Antonio Musso fu Maurizio, banchiere, Torino, e con altro attergato 26 marzo 1905, autenticato Bordone suddetto, ceduta al sig. Giuseppe Antonio Musso fu Francesco, si deve intendere come ceduta a quest'ultimo non essendo mai esistita in Torino alcuna ditta sotto la ragione di Giuseppe Antonio

Musso fu Maurizio, banchiere, nè alcuna persona avente le indicazioni Giuseppe Antonio Musso di o fu Maurizio, alla quale si sia inteso cedere la rendita suddetta.

In analogia all'art. 33 del regolamento generale sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, la rendita suddetta sarà ritenuta come ceduta al suddetto Giuseppe Antonio Musso fu Francesco.

Roma, il 7 settembre 1911.

Per il direttore generale
CAPUTO.

Rettifiche d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3.75 0/0	545541	142 50	Lo Verde Marianna fu *Vittorio-Giuseppe*, moglie di Vanni Emanuele fu Angelo, domiciliata a Palermo	Lo Verde Marianna fu *Giuseppe-Vittorio* ecc. come contro
Id.	310533	37 50	Poggio *Caterina-Maria* fu Giuseppe, moglie di Lastond Leone, domiciliata in Acqui (Alessandria)	Poggio *Maria-Caterina vulgo Annetta* fu Giuseppe ecc. come contro
Id.	50577	63 75	de Finis *Eliseo* fu Giovanni domiciliato in Alberona di Capitanata	de Finis *Alfonso-Eliseo* fu Giovanni ecc. come contro
Id.	574931	101 25	Fiorenzi Cecilia fu Francesco, moglie di Fiorenzi Adolfo fu Girolamo, e Fiorenzi Giovanni fu Francesco eredi indivisi del padre, con usufrutto vitalizio a Becchio *Anna-Maria* fu Camillo, vedova di Fiorenzi Francesco	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio a Becchio *Enrichetta*, vedova di Fiorenzi Francesco
Id.	128751	7 50	*Salomone* Marianna di Michele, minore, sotto l'amministrazione del padre, domiciliata in Maddaloni (Caserta)	*Solmone* Marianna di Michele, minore, ecc. come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298,

si diffida

chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, il 26 agosto 1911.

Per il direttore generale
CAPUTO.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 9 settembre 1911, in L. 100.66.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio).

7 settembre 1911.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3 3/4 % *netto*	102,98 63	101,11 13	102,28 11
3 1/2 % *netto*	102 90 94	101,15 94	102,25 34
3 % *lordo*	71,25 —	70,05 —	70,19 74

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

IL MINISTRO

Veduto il regolamento organico per il personale amministrativo delle segreterie universitarie, approvato con R. decreto 9 settembre 1909, n. 716;

Veduto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Decreta:

È aperto il concorso per esami a 15 posti di vice segretario di 3ª classe nelle segreterie universitarie, con lo stipendio annuo di L. 1500.

Le domande per l'ammissione a tale concorso, in carta bollata da L. 1.22, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale per l'istruzione superiore), non più tardi del 31 ottobre 1911 coi documenti qui appresso indicati:

a) atto di nascita, dal quale risulti avere il concorrente l'età non inferiore ai 21 anni e non superiore ai 30 alla data del presente decreto;

b) diploma di laurea in giurisprudenza, conseguito in una Università del Regno;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) attestato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del comune o dei comuni, nei quali il candidato ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato negativo di penalità;

f) attestato medico di sana costituzione fisica, debitamente legalizzato;

g) certificato da cui risulti che il concorrente ha ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento;

h) notizia sommaria dei servizi evuntualmente prestati in pubbliche amministrazioni (in carta libera).

I documenti indicati alle lettere *d*), *e*), *f*), dovranno essere di data posteriore al 1° luglio 1911.

La domanda dovrà contenere l'indicazione esatta della dimora del concorrente e la dichiarazione che, in caso di nomina, egli è disposto a raggiungere immediatamente qualsiasi residenza.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte si daranno sulle seguenti materie:

a) storia letteraria e politica di d'Italia;

b) elementi di diritto civile, costituzionale e amministrativo;

c) contabilità generale dello Stato.

Le prove orali, oltrechè sulle materie sovraindicate, si svolgeranno:

1° sulla legislazione scolastica del Regno, con speciale riguardo alla parte di essa concernente l'istruzione superiore;

2° sulla conoscenza della lingua francese.

Gli esami avranno luogo in Roma ed i concorrenti saranno direttamente avvertiti del giorno in cui gli esami stessi avranno principio.

Ai posti, che sono già vacanti, saranno nominati i vincitori del concorso secondo l'ordine di merito stabilito dalla commissione giudicatrice; nell'istesso ordine saranno collocati gli altri vincitori man mano che nuovi posti si faranno vacanti.

Roma, il 30 agosto 1911.

Il ministro
CREDARO.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Ora che il Governo germanico ha consegnato le sue controproposte al Governo francese, si può arguire che le conferenze diplomatiche saranno riprese quando arriveranno a Berlino le nuove proposte del Governo francese. Su di ciò è ora concorde la stampa estera e così sono cessate le insinuazioni tendenziose di qualche giornale che voleva ad ogni costo vedere nella sospensione delle conferenze una rottura delle trattive amichevoli. La stampa francese e tedesca commenta frattanto l ultima conferenza. Il *Temps*, del giorno 8, dice:

Nell'ultimo colloquio Kiderlen Waechter avrebbe accettato l'ordine di discussione proposto da Cambon lunedì scorso. In massima la Germania riconoscerebbe alla Francia il diritto di avere mano libera al Marocco. Quanto alle garanzie economiche reclamate dalla Germania, esse non sarebbero ancora state specificate all'ambasciatore Cambon. Non è da escludersi che su questo punto possano sorgere delle difficoltà, però non tali da compromettere l'accordo. Siccome poi la discussione sulle concessioni territoriali non potrà aver luogo se non dopo definita la questione principale dell'influenza francese al Marocco, così si crede che l'accordo definitivo non si potrà avere che in ottobre.

L'*Echo de Paris*, che fu fino ad ora bene informato da Berlino, scrive:

Per le nostre informazioni risulta che il silenzio ostinato tenuto dal Governo sui negoziati franco-tedeschi circa il Marocco non costituisce affatto un indietreggiamento. Se non si parla, è perchè non si ha nulla da dire fino a che non si conosca la risposta della Germania alle proposte francesi.

Quanto a cedere, non è il caso di parlarne. il Ministro degli esteri particolarmente è deciso a resistere e a difendere il punto di vista francese.

Il *Petit Parisien* ripete su per giù le stesse cose ed aggiunge:

Se la Germania non si limita a formulare risposte per il *sì* o per il *no*, è perchè Kiderlen Waechter ha presentato a Cambon contr proposte, ma comunque i negoziati sembrano felicemente riannodati. La Germania ha fatto un passo verso il compimento del programma.

Finalmente il complesso di quanto dicono gli altri giornali francesi sullo stato attuale dei negoziati viene riassunto nel seguente dispaccio da Parigi, 8:

Nell'intervista fra l'ambasciatore francese Cambon e Kiderlen Waechter sone state indicate a Cambon a grandi linee le osservazioni che il Governo tedesco intende presentare alle proposte francesi.

Il testo di tali osservazioni non è ancora redatto, ma lo sarà presto. Occorre dunque attendere la presentazione di questi documenti.

Il ministro degli esteri ha rifiutato di dare la minima indicazione: sia sulla portata e sull'importanza delle osservazioni che il Governo tedesco intende presentare alle proposte francesi che sul modo con cui tali osservazioni verranno accolte dal Governo francese.

Si ha tuttavia l'impressione che divergenze abbastanza rilevanti esistano tuttora fra il punto di vista tedesco a quello francese.

La sollecitudine del Governo tedesco è stata rilevata ed encomiata dalla stampa estera la quale ora attende dalla Francia uguale prontezza.

I giornali tedeschi in genere nel riferire la risposta di Kinderlen Waechter non aggiungono commenti.

La *Vossische Zeitung* nullameno fa rilevare:

La maggior parte dei giornali annunciano senza troppi commenti l'intervista di ieri fra Cambon e Kiderlen Waechter.

La *Vossische Zeitung* fa rilevare che nulla si conosce riguardo al tenore delle risposte tedesche e che nulla può d'altronde trasparire perchè ora si tratta di documenti scritti. La discrezione più completa è un assoluto dovere di convenienza politica. È dalla Francia che dipende ora il miglioramento dei negoziati. Il Governo tedesco ha risposto rapidamente. Bisogna sperare che il Governo francese segua il suo esempio.

***

Le notizie intorno alla situazione portoghese giungono talmente saltuarie e frazionate, e da fonti ignote, o così poco attendibili, che non è davvero facile farsi un concetto degli avvenimenti di quella repubblica.

Si dice che il partito realista della ristorazione vada accressendosi ogni giorno, che si sia agguerrito e che dalla Spagna o dal mare farebbe un'irruzione in Portogallo.

Il Governo portoghese ha più volte dichiarato infondate le notizie di complotti e di formazioni di bande realiste ai confini portoghesi, ma intorno alle ultime notizie dell'avvicinarsi di tali bande, telegrafano da Lisbona, 8:

Non è stata finora ricevuta alcuna notizia circa l'incursione dei monarchici.

Una cosa però è certa che essi, come di solito, si spostano da un luogo all'altro, nelle provincie limitrofe alla Spagna.

Dopo il risultato dell'ultima battaglia favorevole alle truppe del Governo persiano, si doveva ritenere ormai fallita la causa dell'ex Scià; ma invece si hanno notizie da Londra, 8, nel seguente telegramma che ancora non risolvono la causa della ristaurazione:

Mandano da Costantinopoli al *Daily Chronicle* che, secondo una

alta autorità diplomatica bene informata circa gli affari della Persia, la vittoria del Governo sulle truppe dell'ex Scià non è affatto decisiva.

Teheran sarebbe attaccato da tre parti e le forze principali dell'ex Scià si avvicinerebbero dal sud-ovest.

La Commissione elettrotecnica internazionale

Nella sala del Consiglio provinciale di Torino si inaugurò ieri l'altro la Commissione elettrotecnica internazionale coll'intervento di S. E. il ministso delle poste, on. Calissano, accolto da vivi applausi dai delegati e da tutti coloro che gremivano la sala, presente il prefetto Vittorelli.

Dopo brevi parole di saluto del colonnello Crampton, segretario onorario del Congresso, S. E. il ministro Calissano pronunciò, in francese, il seguente discorso:

« Signori!

« Quando poche settimane or sono l'illustre prof. Lombardi, presidente dell'Associazione elettrotecnica italiana, rivolgeva, con gentili parole, a me l'invito di inaugurare i lavori vostri in questa prima adunanza del Comitato elettrotecnico internazionale, io, ve lo confesso, per quanto grato della cortesia e dell'onore, non ebbi che un pensiero, quello di sottrarmi all'una e all'altro.

Lontano, pur troppo, costantemente lontano dalla possibilità di approfondire, e financo di seguire da vicino il meraviglioso progresso degli studi fisici in generale, e specialmente di questa parte così attraente e radiosa ed impressionante nelle sue applicazioni, come profonda, difficile e misteriosa nelle teoriche a cui si ispira ed obbedisce, io non poteva nè doveva lasciare a voi supporre, nè permettere che altri ciò pensasse, che diversa fosse la condizione mia.

Niente invero di più contrario, non solo al mio carattere, ma anche al modo d'intendere il dovere mio che l'atteggiamento a simulare una competenza che mi manchi, nulla di più contrario a quello che reputa la tutela della dignità mia, e in pari tempo il doveroso rispetto alla dignità altrui.

E rifiutai ringraziando. Ma le cortesi insistenze del Lombardi e di altri chiari suoi colleghi e collaboratori, qui mi vollero, ed io, presi gli ordini dal mio illustre amico S. E. Giolitti, presidente del Consiglio, sono a questo posto unicamente per adempire ad un gradito dovere. a rappresentare in mezzo a voi, signori, il Governo d'Italia, a darvi il benvenuto e a dirvi tutto il compiacimento nostro.

Siate veramente i benvenuti!

Grande è l'onore nostro nel vedervi riuniti quanti siete, e tutti degni della più alta considerazione, non solo per la grande e notoria autorità vostra, ma anche per il numero e la importanza dei paesi che qui sono, per mezzo di molti fra voi, rappresentati.

Grande l'onore, dissi, ed aggiungo grande altresì la soddisfazione nostra.

Per non essere completamente profano ai vostri studi, o almeno ai vostri intenti, io leggeva in questi giorni alcuni scritti nei quali è ricordata la nobile origine del Comitato internazionale elettrotecnico.

La prima traccia sta, se io non m'inganno, nella proposta del colonnello Crampton, al Congresso internazionale d'elettrotecnica, a Saint Louis nel 1904.

Con quella proposta del colonnello Crampton, che mi piace di veder presente, e colla adozione si affermava la convenienza d'iniziare un movimento diretto ad ottenere, mercè la cooperazione delle principali Società tecniche del mondo, la nomina d'una commissione internazionale di persone che prendessero in serio esame la questione della unificazione della nomenclatura e della classificazione degli apparechi e delle macchine elettriche.

Fin d'allora, o signori, si riconosceva che l'elettrotecnica è scienza ed industria mondiale, ed anzi una di quelle attività che per la stessa natura più facilmente si stende di nazione in nazione; tutto quanto in vece riguarda la terminologia, i vari modi di espressione e di misura, ed in una parola tutti gli elementi che sono indispensabili allo svolgimento degli affari commerciali, differiscono grandemente da paese a paese, e che quindi un lavoro ordinato di unificazione di tutte queste cose, in modo che ogni termine, ogni espressione, ogni misura abbia lo stesso significato, ovunque, lo stesso valore, non poteva non essere di grande utilità per il mondo scientifico e per le classi industriali e commerciali di tutto il mondo.

Orbene, o signori, ponendo a raffronto quella proposta, che fu come un primordiale, generale tentativo, e la data di essa, con quanto già avete fino ai giorni nostri operato o state per conseguire, secondo il lieto prognostico della riunione preparatoria di Bruxelles, in queste riunioni che oggi si inaugurano, v'è in realtà ragione di vera soddisfazione.

Splendidi sono i risultati morali di quella fervorosa propaganda che, iniziatasi nel 1906, l'anno della effettiva costituzione a Londra, del vostro Comitato internazionale elettrotecnico, vi condusse, in così breve volgere di anni alla creazione, in ogni parte del mondo e in ben 21 nazioni di altrettanti Comitati locali, i quali cooperano costantemente colla Commissione centrale di Londra per raggiungere lo scopo propostosi dal colonnello Crampton.

E così, quanto ai risultati materiali, dalla lettura degli atti delle vostre riunioni, indice sicuro della vostra intelligenza e della vostra attività, ho potuto conoscere, in un colle grandi e complesse difficoltà a traverso le quali necessariamente si svolse e si svolge il lavoro anche gli effetti più che confortanti.

La stessa idea della nomenclatura che è fondamentale ad ogni altra ulteriore unificazione e che, alla semplice comunicazione poteva sembrare facilmente attuabile e trovò invece, in mezzo ad altri contrasti, quello di sentimento nazionale ribellantesi ad ogni vera o supposta rinunzia alle denominazioni tratte dal proprio linguaggio e all'adozione di altre straniere, procede ormai vittoriosa.

Anzi è anche per noi facile il riconoscere che il metodo da voi adottato conciliando le esigenze scientifiche e pratiche della elettrotecnica mondiale con ogni onesto e rispettabile scrupolo locale, dà sicura fiducia di potere evitare il pericolo segnalato dalla mente acuta di Mr. Balfour nel suo discorso d'inaugurazione dell'adunanza di Londra nel 1910 che le vostre regole, o alcuna fra esse, possono essere di ostacolo al libero e rapido sviluppo dell'industria elettrotecnica e che, nell'intento di aiutare fabbricanti, venditori ed acquirenti, ad intendersi vicendevolmente in modo preciso e sollecito, si giunga invece ad impedire o almeno ad ostacolare il libero uso delle facoltà inventive e la pronta applicazione di nuovi mezzi a nuovi bisogni e a nuove idee.

No, signori, noi crediamo che riuscirete e in termine relativamente breve, alla compilazione, almeno per le parti essenziali e veramente utili (come già osservava il nostro illustre presidente Mr. Thompson), di questo vocabolario elettrotecnico internazionale il quale serva, fra genti lontane e di diverso linguaggio, come mezzo semplice di comunicazione intelligibile, precisa, pronta, tale da eliminare, colle pericolose confusioni, gli errori nelle contrattazioni, nel lavoro, e anche le enormi perdite di tempo e di spesa.

Ed inoltre, senza volere con ciò neanch'io, come già si esprimeva il Balfour, cercare di profetare quale l'ordine e quali i risultati dei vostri studi, io penso ed auguro che i vostri lavori riescano quanto prima, oltre a risolvere il problema per la scelta dell'unità internazionale di intensità luminosa (candela internazionale) quello per un sistema pure internazionale, della creazione e dell'uso dei così detti simboli, e l'altro per una più larga applicazione del sistema metrico anche quello per l'adozione di un regolamento uniforme per gli impianti elettrici negli interni delle case, cosa questa, come d'altronde ogni altra ai vostri studi connessa, di evidente utilità pratica universale.

Nessun dubbio per me, per tutti, della vostra riuscita.

La stessa organizzazione vostra, la quale permette che qualunque

paese, fosse anche il più piccolo, purchè abbia un governo, possa e con diritti e doveri uguali a quelli degli altri, partecipare alla Commissione internazionale, è una garanzia di successo per la vostra impresa.

Anche i piccoli paesi possono avere uomini scientificamente valorosi e tali da rendere grandi servizi al Comitato elettrotecnico internazionale. E così è garanzia di successo altamente morale e sociale questo vostro sistema di adunanze, nelle quali voi insieme lavorando e cercando con pazienza di evitare e risolvere le difficoltà che immancabilmente si presentano, discutendo con intenti puramente pacifici, di controversie tecniche, pure interessando tutto il mondo, ne debbono congiungere le parti, ma certo non possono separarle mai; cercate e trovate rinunciando ciascuno dal canto suo a qualche cosa, le armonie delle vostre menti, che fortificano quelle dei vostri affetti e le preparano.

Signori,

Oltre alle ragioni della comune soddisfazione che vi ho esposta, io debbo, prima di chiudere queste mie parole, esprimerne altre di speciale compiacimento.

È la prima volta, se io non erro, che il vostro Comitato si raduna in assemblaa plenaria, coll'intervento di tutti i delegati delle nazioni che hanno costituito regolarmente i loro sotto comitati locali.

È la prima volta che l'unico ente internazionale permanente che vantino oggi gli elettrotecnici del mondo, destinato probabilmente ad essere centro di tutte le iniziative e di tutte le questioni che possono sorgere nel campo internazionale, si afferma pubblicamente con organizzazione salda ed universale, e con l'intervento dei maggiori e più noti uomini dell'elettrotecnica mondiale, dei quali alcuni ben possono dirsi *vere energie operanti a grande potenzialità.*

Orbene l'Italia che, nella corona dei grandi scienziati di ogni parte del mondo, i cui studi e scoperte preludiarono e prepararono gli odierni trionfi dell'elettrotecnica ha pure inserto i nomi immortali di Volta, di Galvani, di Pacinotti, di Galileo Ferraris, di Marconi, l'Italia deve compiacersi e si compiace di avervi per questa così solenne affermarzione.

L'Italia si compiace che questa vostra affermazione nella quale la purissima luce di scienza, diffusa in tutte le plaghe della terra, e conforto di tutti gli uomini, avvenga nell'anno in cui essa rievoca, celebrandoli i ricordi della sua rinascenza ed unità politica, rinascenza ed unità, acquistati attraverso a fatiche ed a sacrifizi ed a dolori inenarrabili, ma collo sguardo fiso in quelle idealità che sono ormai il patrimonio del mondo, libertà, uguaglianza e fraternità fra gli uomini.

La nazione è lieta che questa affermazione si compia a Torino, non solo perchè in questa città si prepararono le sorti della patria, qui si raccolsero e di qui si mossero gli animosi per le decisive battaglie, ma perchè qui ancora vivono lo spirito ed il genio di Galilea Ferraris, di lui che quasi precursore dei vostri studi attuali, nel Congresso di Chicago nel 1882, diede l'opera sua a quei lavori per l'introduzione del sistema unitario di misure elettriche, correggendo imperfezioni, riempendo lacune, formulando speciali unità, di lui che penetrando nel segreto di antiche conquiste scientifiche, altre ne creò, ed immortali, altre divinò e preparò moltiplicandone ed effettuandone le applicazioni nei secoli.

Signori,

Nel ripetere a voi nel nome del Governo d'Italia e di tutti coloro che nel nostro e negli altri paesi seguono con interesse e con simpatia i nostri lavori, le mie felicitazioni e il mio benvenuto, io do agli ospiti stranieri una preghiera; quella di considerarsi in questi giorni di loro permanenza presso di noi come in patria e in una terra che li ama e li onora ».

Terminato fra vivissimi applausi il discorso di S. E. Calissano a nome della commissione elettrotecnica internazionale il prof. Thompson dell'America, che presiedeva, ringraziò vivamente il ministro e il Governo italiano e pronunciò un applauditissimo discorso, esaltando le glorie italiane nel campo della elettrotecnica da Volta a Galileo Ferraris, da Pacinotti a Marconi e felicitando i diversi Comitati nazionali per l'opera loro efficace.

Seguì la relazione, vivamente applaudita, del prof. Crampton.

Picon (Francia) propose tra gli applausi dell'assemblea la nomina del prof. Budde (Germania) a presidente della commissione elettrotecnica; segretario onorario riconfermato fu il prof. Crampton e il prof. Lombardi fu eletto presidente del Congresso.

L'adunanza, si sciolse approvando tra gli applausi il seguente telegramma di omaggio a S. M. il Re:

« A. S. E. il tenente generale Brusati, primo aiutante di campo di S. M. il Re — Racconigi.

« La commissione elettrotecnica internazionale, che ha tenuto oggi in Torino la seduta inaugurale dei suoi lavori, seduta alla quale ho assistito portando il saluto del Governo, ha, su proposta del presidente S. Thompson, deliberato, tra le generali acclamazioni, di inviare a S. M. il Re, il seguente telegramma:

« A S. M. il Re d'Italia

« I membri della commissione electrotecnica internazionale, consapevoli dell'interesse che V. M. prende alle applicazioni delle scienze e delle arti nell'interesse sommo del benessere umano umilmente chiedono di offrire alla M. V., in occasione della prima assemblea, i loro omaggi e felicitazioni col voto sincero che V. M. possa per lunghi anni assistere allo spettacolo del progresso continuo e meraviglioso di questa terra.

« Compio il gradito incarico di trasmettere a V. E. il saluto della commissione e la prego di compiacersi di comunicarlo a S. M. il Re, presentandogli i miei ossequi.

« Accolga, eccellenza, il mio saluto.

« *Calissano* ».

La nuova ferrovia del Mottarone

S. E. Pavia, sottosegretario di Stato per il Ministero del tesoro, giunse iermattina da Milano, accompagnato dall' on. Beltrami, a Stresa.

Ad Arona, salirono a salutare il rappresentante del Governo, il prefetto di Novara, comm. Zoccoletti, e il presidente della Banca popolare di Novara, comm. Zaccheo.

Alla stazione salutarono l'on. Pavia, il marchese on. Leonardi, deputato di Borgomanero il conte Borromeo, presidente della Società del Mottarone, il cav. Bardo, il comm. Rossi, presidente della Camera di commercio di Novara, il cav. Mola, delle ferrovie federali svizzere, ed altri invitati.

Un treno tramviario infiorato ed imbandierato trasportò dalla stazione al municipio le autorità, che vennero ricevute nella piazza di Stresa dall'on. sen. Mangili e dal deputato di Varallo, on. Rizzetti.

Nel palazzo municipale di Stresa, attendono l'on. sottosegretario di Stato, il sindaco, cav. Ottilini, la Giunta, il cav. Lupo, segretario di S. A. R. la duchessa di Genova madre, il conte Guido Borromeo del Consiglio provinciale di Novara, il cav. Ranco, presidente del tribunale di Pallanza e il prof. Massara, presidente del museo storico verbanese.

*** Il treno inaugurale partì alle 10.30 da piazza Umberto I salutato dagli applausi della folla.

Il treno composto da un'automotrice e da una giardiniera a rimorchio, entrambe nuovissime, decorate con fiori e bandiere, uscì dalla città, entrò in cremagliera e proseguì attraverso boschi foltissimi e prati verdeggianti interrotti ogni tanto dal letto di torrenti e ruscelli bianchi per ghiaia. Era uno spettacolo di meravigliosa bellezza. A quando a quando si apriva il panorama del Lago Maggiore e delle isole Borromeo.

Il treno procedeva rapido con movimento regolarissimo ed uniforme, malgrado le pendenze fortissime del duecento per mille.

Le stazioni lungo il percorso, cioè Vezzo, Cignese, Alpino, Borromeo erano imbandierate.

Il treno arrivò a Motterone alle ore 1.

La stazione del Mottarone era pavesata a festa con ricchi addobbi di bandiere.

Al suo arrivo la musica intuonò la marcia reale.

Il rappresentante del Governo venne ricevuto dall'ingegnere capo della linea, Beltrami.

Sul piazzale il conte Gilberto Borromeo, in qualità di presidente della Società della ferrovia del Mottarone, portò un deferente saluto all'on. Pavia, invitandolo, a nome del Governo, a dichiarare inaugurata la linea.

Brevemente e felicemente, tra vivissima, intensa attenzione, rispose l'on. Pavia, elevando un inno alle bellezze panoramiche dell'Italia ed elogiando la Società costruttrice della linea, terminò dichiarando ufficialmente inaugurata la linea a nome del Governo.

La cerimonia, dopo gli applausi scroscianti, con cui venne salutata la chiusa del discorso dell'on. Pavia, ebbe termine al suono della marcia reale.

*** Dopo la cerimonia inaugurale S. E. il sottosegretario, Pavia, seguito dalle autorità e dagli invitali, è salito all'Hôtel Mottarone ove sulla veranda, donde si gode la vista dei laghi, era disposta la tavola per la colazione d'onore di 80 coperti, offerta dalla Società della ferrovia del Mottarone.

Durante la colazione l'orchestrina dell'Hôtel e il corpo bandistico alternavano pezzi di musica.

Allo champagne brindarono il conte Gilberto Borromeo, il cav. Ottolini, sindaco di Stresa, il comm. Basilio Calderini, il marchese on. Leonardi, il conte Jacini, il conte Guido Borromeo, l'on. Beltrami, il cav. Ettore Mola per le ferrovie federali della Svizzera, tutti assai applauditi.

Si levò a parlare l'on. Pavia, il quale è ascoltato con deferenza e interessamento sempre crescenti di parte di tutti i convenuti ed è frequentemente interrotto da vivissimi applausi.

Terminato il brindisi dell'on. Pavia la musica intuonò l'inno reale.

Si iniziò quindi la discesa del Mottarone.

A Stresa, il treno inaugurale arrivò verso le 17.20, accolto dal suono delle musiche e da una folla plaudente.

Ebbe quindi luogo un grandioso concerto sulla piazza Umberto I.

*** A Stresa alle ore 18, ebbe luogo un pranzo di onore nel Grand Hôtel delle isole Borromee offerto dal Comitato delle feste all'on. sottosegretario Pavia, alle autorità, agli invitati ed al Consiglio di amministrazione delle ferrovie del Mottarone.

Tra gli altri, allo champagne pronunciarono brindisi il senatore Mangili ed il sindaco cav. Ottorini.

A tutti rispose S. E. Pavia che venne applaudito vivamente dai presenti. Il rappresentante del Governo, nella più ristretta accolta di persone che lo circondavano, volle esprimere ancora una volta ai rappresentanti della Società del Mottarone ed al Comitato tutta la sua soddisfazione per l'esito della cerimonia.

Alle ore 22.50, salutato da tutte le autorità, S. E. Pavia ripartì per Milano.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re, accompagnato dal suo primo aiutante di campo generale Brusati e dal maggiore Selby, è giunto stamane alle ore 8 1\[2 all'Esposizione di Torino.

Il Re si è lungamente soffermato specialmente alla scuola professionale e alla mostra della fotografia, alla quale si è interessato moltissimo, ed ha poi visitato lungamente il padiglione dove si osserva il grande plastico d'Italia, che ha molto ammirato.

Alle ore 10 1\[2 S. M. il Re è ripartito per Racconigi.

S. E. Credaro. — L'altro ieri, a Torino, S. E. il ministro della pubblica istruzione, si recò a visitare l'Istituto municipale per la scuola femminile superiore, dove fu ricevuto dal comm. Usseglio, assessore della pubblica istruzione, e dalla signora Ocella.

Il ministro visitò poi il Consorzio per le biblioteche popolari, e vivamente elogiò la benefica istituzione, che torna a grande vantaggio, soprattutto dell'educazione dei militari.

S. E. Credaro si recò pure a visitare la biblioteca universitaria, e alle ore 11.30 ripartì per Milano e per Roma.

Operai torinesi a Roma. — Ieri, verso le ore 14, giunse da Torino un treno speciale di operai di quella città.

L'accoglienza degli operai romani fu cordialissima.

Alle ore 17 gli ospiti torinesi intervennero al ricevimento dato in loro onore e dei soci delle Università popolari di Milano e Padova, della comitiva operaia emiliana.

Il disincaglio della « San Giorgio ». — Ieri si è ultimato l'affondamento della seconda coppia dei grandi serbatoi da 350 tonnellate l'uno. Un incidente all'imbracatura di uno di questi serbatoi ha determinato in esso delle fughe d'aria di qualche entità, ma che possono essere fronteggiate da compressori.

Sono quasi pronti, per ogni eventualità, due uguali serbatoi di rispetto costruiti dalla ditta Pattison.

Si sono messi in forza sotto i mensolini di ferro di diritta due furgoni pontati, determinanti il raddrizzamento della nave, riducendo lo spostamento da cinque a due gradi.

Il suo assetto è quasi normale sia in senso longitudinale che in senso orizzontale.

Alle 9 1\[2 si è tentato di disincagliare la nave mediante la corazzata *Dandolo*, ma i cavi di rimorchio si sono spezzati l'uno dopo l'altro.

Dalla visita dei palombari risulta che la nave poggia in ristrettissima zona.

Verranno rispettivamente messi in azione altri mezzi di spinta di rispetto, prima di fare ulteriori tentativi che verranno eseguiti nell'ora di alta marea.

Perdurano la calma del mare e il tempo sereno.

Una festa patriottica. — A San Salvatore Monferrato, presenti le autorità di Alessandria e di San Salvatore, si è inaugurata oggi una lapide commemorativa del 1859.

Parlò il colonnello Caputo ringraziando gli intervenuti, ricordando le lotte e le speranze per l'unità italiana e pregando il sindaco di prendere in consegna la lapide commemorativa.

Scopertasi la lapide l'avv. Tarchetti ricordò gli storici avvenimenti del 1859 e salutò i veterani.

Il sindaco accettò la consegna della lapide ringraziando.

Vi è poi stata l'inaugurazione della nuova bandiera della Società operaia di mutuo soccorso e successivamente l'inaugurazione della bandiera delle scuole elementari.

Ebbe poi luogo un banchetto alla fine del quale parlarono il colonnello Caputo, il tenente generale Vandero, il prefetto comm. Lucio, ed altri.

Indi le autorità e gli invitati si recarono alla villa di Pona a visitare la camera che servì a Vittorio Emanuele II e quella che servì a Garibaldi.

Il Comitato per i festeggiamenti telegrafò al primo aiutante di campo di S. M. il Re, a Racconigi:

« Popolazione San Salvatore Monferrato inaugurata solennemente lapide commemorativa gloriosa capagna 1859 qui iniziata dal Grande Re Vittorio Emanuele II presenti supreme autorità militari, civili e provinciali rassegna maestà del Re profondo omaggio imperitura affettuosa devozione acclamando degno discendente del Padre della Patria.

« Presidente del Comitato
colonnello *Caputo* ».

L'on. sottosegretario di Stato, Battaglieri, che era stato invitato a presenziare i festeggiamenti, telegrafò, dicendosi spiacente che urgenti impegni gli rendano impossibile di partecipare materialmente alla simpatica e gloriosa festa.

Milano e Torino. — Iermattina, da Milano giunsero a Torino oltre trecento partecipanti al pellegrinaggio patriottico lombardo-piemontese, che guidato dal dott. cav. Garbarini, porta al sindaco e alla città di Torino l'omaggio e il saluto di Milano e dei piemontesi residenti a Milano.

Della comitiva faceva parte l'assessore Ferrari in rappresentanza del municipio di Milano, il conte Vimercati, alcune signore e cittadini di tutte le classi sociali.

I gitanti, ricevuti alla stazione dall'assessore Giovara e dalle rappresentanze delle Società monarchiche, dalla Società dei reduci garibaldini e dai tamburini del 1848 e del 1870 negli storici costumi, si recarono al circolo degli artisti dove il sindaco conte Rossi offrì un ricevimento.

Nel salone si trovavano già il prefetto on. senatore Vittorelli, il sindaco con alcuni assessori e consiglieri.

Il dott. Gambarini presentò al sindaco un ricco *album* colle firme di innumerevoli cittadini di tutte le classi sociali e pronunciò un applaudito discorso rilevando lo scopo patriottico del pellegrinaggio.

Rispose il sindaco conte Rossi, il quale con patriottiche parole rievocò il ricordo delle epiche lotte per liberare la nazione e si dichiarò commosso nel ricevere il grandissimo omaggio; assicurò che l'*album* sarà conservato tra i più preziosi cimeli della città.

L'assessore Ferrari portò il saluto della città di Milano unendo in un unico evviva Torino, forte nel volere, Milano forte nell'operare, Roma, cuore d'Italia, e le altre cento città di Italia che tutte contribuirono alla unità della patria e tutte possono andare fiere senza nulla dovere invidiare alle città sorelle.

Venne poi offerto un rinfresco.

Il Congresso internazionale degli impiegati bancari. — A Milano, ieri mattina, nel Pulvinare dell'Arena, ebbe luogo la seduta inaugurale del I Congresso internazionale degli impiegati bancari.

Il salone era affollatissimo di impiegati dei vari Istituti di credito e Banche e di numerosi delegati di altre parti d'Italia; erano pure presenti alcuni delegati bancari esteri.

Al tavolo d'onore siedevano l'on. Eugenio Chiesa presidente del Comitato promotore, il prefetto senatore Panizzardi, rappresentante il Governo, l'on. Cameroni, l'on. Pozzi Domenico del Comitato d'onore e l'assessore Menozzi rappresentante il sindaco.

L'on. Chiesa aprì il Congresso portando ai rappresentanti del Governo della città e a tutti gli intervenuti il saluto augurale auspicando buon esito ai lavori del Congresso di cui spiega gli scopi.

Il prefetto portò il saluto del Governo.

L'on. Pozzi promise che porterà le questioni che il Congresso tratterà in Parlamento.

L'on. Cameroni, presidente dell'Associazione impiegati della Cassa di risparmio, portò pure la sua adesione calorosa.

Tutti gli oratori vennero applauditi. L'on. Chiesa propose, e la proposta venne accolta da vive acclamazioni, che presidente del Congresso sia S. E. il ministro di Stato on. Luzzatti. Vennero lette numerose adesioni tra cui quella del presidente del Consiglio onorevole Giolitti, dell'on. Luzzatti, del ministro Facta, del sottosegretario di Stato on. Pavia, degli on. Alessio, Rava, Romussi, Campanozzi, Cornaggia, Rosadi e Beltrami e di banchieri di Berlino, della Croazia e di numerose parti d'Italia.

Dopo altri discorsi di delegati italiani ed esteri, la seduta inaugurale termina verso le ore 11, con l'approvazione dell'invio di un telegramma all'on. Luzzatti.

Manovre navali. — Continuano brillantemente le fasi delle interessanti, grandi manovre della nostra marina da guerra. Giovedì mattina la forza navale procedendo verso la zona strategica è giunta nell'interno di essa.

Alcuna delle navi eseguivano imbarco di carbone in moto, affiancandosi successivamente al *Bronte*. L'interessante esercizio procedette senza alcun inconveniente.

Alle ore 18 la seconda divisione, separatasi dal resto della forza navale, raggiungeva il prescelto ancoraggio al nord della zona strategica, nel quale ancoraggio ha nella nottata subito attacchi di siluranti.

La prima divisione incrocia nella zona strategica, i cui passi sono guardati da torpediniere che devono respingere gli attacchi di altre siluranti, le quali minacciano le navi maggiori.

Stamane la forza navale si concentrerà nella seconda zona, per continuare l'esercizio di rifornimento in moto del carbone.

Nel pomeriggio le navi si dislocheranno per iniziare il secondo esercizio.

Durante la notte sopra ieri ebbero luogo fra cacciatorpediniere in perlustrazione e torpediniere insidianti alcune fazioni, i cui risultati non si sono potuti ancora determinare.

Le torpediniere, superata la linea di esplorazione, hanno portato a compimento alcuni attacchi contro le navi della prima divisione.

All'alba di stamane la squadriglia *Albatros* tentò di attaccare la seconda divisione, mentre questa accingevasi a lasciare l'ancoraggio, ma venne respinta da tre cacciatorpediniere; rifugiatasi a levante di Gorgona, venne scoperta e sarebbe stata distrutta.

Oggi le quattro navi della seconda divisione eseguirono il rifornimento di carbone in alto mare con esito soddisfacente pari a quello di ieri, segnalato.

La prima divisione è ancorata sulla costa est e la seconda è diretta a Portoferraio; si preparano alla seconda esercitazione.

Croce Rossa Italiana. — È stato pubblicato il resoconto morale economico dell'esercizio 1910.

Esso è proceduto da una relazione del presidente del Comitato regionale di Roma, duca Leopoldo Torlonia, nella quale si constatano il crescente sviluppo e l'utile opera dell'Associazione benemerita.

L'on. senatore duca Torlonia, commemorati con vive parole di ringraziamento e di lode tre apostoli instancabili fondatori della filantropica istituzione, morti nell'anno scorso; Gustavo Mainier, presidente del Comitato internazionale di Ginevra, Enrico Durante, miss Florence Nigthingale, il presidente del Comitato di Terni cavaliere Lanzi e il delegato di Piediluco, Antonio Alessandrini, enumera la propaganda fatta fortunatamente per l'aumento dei soci.

Quindi tratta dell'istruzione del personale e cita, con parole di elogio, i sanitari, che con a capo il prof. Postempski, si dedicarono alla istruzione stessa.

Un elogio speciale è fatto alle infermiere, che nell'ospedale militare di Roma hanno dato prova di abnegazione di carità, di zelo ammirabili.

Parla della raccolta straordinaria di fondi e accenna alla bella iniziativa della sezione femminile della festa del fiore tricolore che ha fruttato nette L. 15,741.01.

In fine, trattando della situazione finanziaria e delle future migliorie, il duca Torlonia così conclude:

« Il nostro esercizio finanziario si chiude in questo anno con un avanzo di L. 18,831.12; con un capitale di L. 77,267.51 compreso il materiale di soccorso ed i mobili: e con un aumento di L. 22,624.81 sul capitale esistente alla fine del 1909 che ammontava a L. 54,742.70.

Tale migliorata condizione finanziaria del Comitato di Roma, il maggiore sviluppo da esso acquistato, l'allargata sfera d'azione della Croce Rossa, indussero recentemente il vostro Comitato a votare L. 10,230 pagabili in due esercizi (1911 e 1912) per l'aumento del nostro materiale sanitario, edotti come siamo delle difficoltà di allestire il materiale di soccorso al momento del bisogno, mentre esso deve essere ben conosciuto dal nostro personale, che sarà chiamato a servirsene.

Tale somma dovrà servire per l'acquisto di un'altra ambulanza da montagna attendata e per completare l'attendamento con rela-

tivo corredo dell'ospedale della Somalia. In tal modo pensiamo di soddisfare al legittimo desiderio espresso dal benemerito Comitato di Ceprano di avere cioè, in deposito una nostra ambulanza, mentre con il completamento dell'ospedale della Somalia ci proponiamo per accordi presi con il Comitato centrale, di aver sempre in Roma a nostra disposizione un intiero ospedale attendato ».

Marina mercantile. — L'*America*, della Veloce, è giunto a New York. — Il *Ravenna*, della Società Italia, è giunto a Buenos Aires. — Il *Cabolo*, della Società veneziana, è giunto a Calcutta. — Il *Dandolo*, della stessa Società, è giunto a Massaua.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

CHARLEVILLE, 7. — A Nouzon è stato proclamato lo sciopero generale.

Alle 4 una colonna di scioperanti avente alla testa il sindaco ha percorso le vie, protestando contro il caro-viveri.

A Monthermé è stata tenuta questa sera una riunione di protesta contro il caro-viveri.

STRASBURGO, 7. — Il tenente Neuman volava coll'aviatore Lecomte come passeggero da Mulhouse a Strasburgo, quando, alle 6 di stamane, l'apparecchio precipitò da venti metri di altezza presso Bixheim.

I due aviatori sono morti sul colpo; un'esplosione terribile ha preceduto l'accidente.

COSTANTINOPOLI, 7. — Ieri si ammalarono qui di colera 28 persone e ne morirono 20.

L'epidemia è ora scoppiata anche nel quartiere dei Dardanelli, ove pare manchino i mezzi di disinfezione.

Nei vileyet di Brussa, Smirne, Sivas, Angora, e Konia il colera continua ad infierire.

BORDEAUX, 7. — La *Petite Gironde* riceve da Hendaye che il giornale madrileno *Espana Libre* pubblica la notizia che a Leon sono stati arrestati due stranieri che recavano un quadro che rappresenta la « Gioconda ».

Essi hanno dichiarato che si tratta di una copia del quadro rubato a Parigi che appartiene a loro e che essi portano a Coimbra.

Nei circoli ufficiali non si conferma nè si smentisce tale notizia.

ROUEN, 7. — Un violentissimo incendio ha distrutto nel pomeriggio il deposito delle poste e dei telegrafi, che conteneva da 2 a 300,000 franchi di materiale. Le flamme si sono estese a due case vicine.

Un pompiere ed un borghese sono rimasti feriti. Il fuoco è stato domato dopo due ore.

I danni sono valutati a 400,000 franchi.

TEHERAN, 7. — Sardar as Shad, comandante delle truppe dell'ex Scià, è stato giustiziato.

Dopo la prima scarica egli non era ancora morto.

Mentre il plotone che procedeva all'esecuzione caricava nuovamente le armi, Sardar si è sforzato di levarsi da terra, è riuscito ad inginocchiarsi e, con la mano destra alzata, ha gridato per due volte:

Viva lo Scià Mohamed Alì!

La seconda scarica ha risuonato ed egli è caduto morto.

PIETROBURGO, 8. — Il presidente del Consiglio, Stolypin, è partito per Kiew, ove il 12 corr. sarà inaugurato, alla presenza dello Czar, il monumento ad Alessandro II.

MADRID, 8. — Mandano da Melilla:

La notte scorsa i posti spagnuoli hanno subìto un fuoco di fucileria abbastanza nutrito da parte dei Kabili che si trovavano sulla riva opposta del Kerb.

Gli aggressori saranno energicamente puniti senza che le truppe spagnuole debbano avanzare ed occupare nuove posizioni.

Le ultime notizie ufficiali da Melilla non parlano di morti nè di feriti.

LONDRA, 8. — Mandano da Mogador al *Daily Mail*:

Il veliero spagnuolo *Aquila* è giunto con a bordo parecchi ufficiali spagnuoli che si recano ad Ifni.

Parecchi indigeni di Agadir accompagnano la spedizione con guide e con interpreti.

La tribù dei Bu Amer dichiara che si opporrà allo sbarco degli spagnuoli.

NIZZA, 8. — Stamane il teatro della via Pastoretti in riparazione è crollato trascinando un centinaio d'operai, di cui una quarantina sono rimasti sepolti sotto le macerie.

Le autorità si trovano sul posto.

La truppa e i pompieri procedono allo sgombro delle macerie onde estrarne le vittine, di cui alcune emettono gemiti.

I lavori sono penosissimi, perchè anche la parte del teatro rimasto in piedi minaccia di crollare.

Parecchi cadaveri sono stati già estratti dalle macerie. Le mogli degli operai piangono ed emettono grida strazianti.

Il soffitto è crollato alle ore 11.

Un'immensa folla, trattenuta dai cordoni della polizia, gremisce il luogo della catastrofe.

VIENNA, 8. — L'Imperatore, dopo un soggiorno ad Ischl di due mesi, è ritornato al castello di Schoenbrunn in perfetta salute, completamento rimesso.

CRACOVIA, 8. — Il cardinale Paryna De Kuzielska, vescovo di Cracovia, è morto alle 5 pom. di oggi.

NIZZA, 8 — Dalle macerie del teatro crollato in via Pastoretti sono stati estratti sedici morti.

LAUTERBRUNNEN, 8. — Tutti gli operai italiani addetti ai lavori della ferrovia della Jungfrau, indistintamente, hanno abbandonato stasera il lavoro ed hanno attraversato il villaggio, lamentandosi della insufficienza dell'alloggio e del trattamento

ETAMPES, 8. — Helène, che ha volato oggi per la coppa Michelin, della distanza senza scalo, e che ha incominciato a volare alle 4.43 di stamane, si è fermato alle 6.48 di stasera, dopo undici giri di pista, percorrendo chilometri 1257[800 in 14 ore e 5 minuti, battendo tutti i *records*.

Egli ha compiuto il primo giro di pista in ore 1.7', il secondo in ore 1.5', il terzo in ore 1.3', e tutti gli altri, con perfetta regolarità, in ore 1.5'.

COSTANTINOPOLI, 8. — Il prefetto di Costantinopoli, Kiazim bey, ha dato le sue dimissioni.

PIETROBURGO, 8. — Dopo quattro giorni di udienze, a porte chiuse, il Consiglio di guerra ha condannato il capitano di stato maggiore, Postnikoff, accusato d'alto tradimento, a otto anni di lavori forzati e alla perdita di tutti i diritti civili.

Il capitano aveva consegnato agli agenti di tre grandi potenze documenti segreti, ricevendo il prezzo del suo tradimento.

LISBONA, 8. — La Camera dei deputati si è aggiornata al 15 novembre.

ROUBAIX, 8. — A cominciare dalle 8 di stasera, continuando l'agitazione pel caroviveri, numerosi gruppi di dimostranti si aggirano per le vie. Il servizio d'ordine, quantunque notevole, è meno evidente, perchè molto suddiviso. I dimostranti distruggono le vetrine. La cavalleria e la gendarmeria eseguiscono cariche.

In una via vien costruita una barricata, dietro la quale i dimostranti scagliano sassi contro la polizia e le truppe.

Un commissario di polizia, un brigadiere della gendarmeria a cavallo e parecchi agenti sono feriti.

Alle 10.30 continuano le dimostrazioni vivaci.

MADRID, 9. — Un dispaccio ufficiale da Melilla dice che nel combattimento di ieri un ufficiale, tre soldati e quattro uomini della polizia indigena sono rimasti uccisi e un ufficiale e venticinque uomini sono rimasti feriti.

MADRID, 9. — Un telegramma ufficiale da Melilla, annuncia che le tribù nemiche di Alhucemas si recano verso l'Oued Kert per raf-

orzare l'harca comandata da Mizzian. Questo ha continuato ad attaccare la notte scorsa le posizioni spagnuole di Talourit senza causare perdite. Di fronte alle continue ostilità dell'harca e alla nuova concentrazione delle tribù nemiche sulla riva del Kert, il Governo, dietro domanda del capitano generale di Melilla, ha deciso di mettere a disposizione di questo 2500 o 3000 uomini che sono dovuti partire per sostituire i soldati licenziati e per arrestare gli indigeni dei dintorni che vanno verso l'Oued Kert.

L'azione sarà secondata da questo lato da due o tre navi.

Il presidente del Consiglio smentisce che la occupazione d'Ifni sia stata rinviata. È intenzione del Governo di realizzare l'operazione prima della fine del mese, ma la data non è stata ancora fissata definitivamente. La spedizione di cui il *Daily Mail* annunzia l'arrivo a Mogador non ha un carattere militare, ma commerciale.

ROUBAIX, 3. — Violente dimostrazioni sono continuate fino dopo la mezzanotte.

I dimostranti hanno acceso fuochi di gioia nella notte e inalzato barricate contro le truppe.

Alla fine della serata si contavano una diecina di feriti tra gli agenti, i gendarmi e i soldati.

Un luogotenente dei cacciatori è stato colpito da un mattone alla testa.

I dimostranti hanno avuto da parte loro un certo numero di feriti di cui alcuni gravemente, ma li hanno portati via tutti.

Sono stati operati quattordici arresti.

MADRID, 9. — Il Ministero della marina ha ricevuto da Melilla un dispaccio annunciante che l'harca nemica attaccò ieri al levar del giorno le posizioni spagnuole avanzate.

Il combattimento durò tutta la mattina. Il nemico fu respinto con gravi perdite.

Le truppe spagnuole non hanno riportato che perdite lievi. Alla fine del combattimento due cannoniere hanno bombardato un villaggio vicino ad Alhucemas.

L'harca assalitrice era formata di genti delle tribù abitanti al di là del Kert.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio romano

8 settembre 1911.

L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	760.79.
Termometro centigrado al nord	31.6.
Tensione del vapore, in mm.	9.60.
Umidità relativa a mezzodì	28
Vento a mezzodì	SW.
Velocità in km.	4.
Stato del cielo a mezzodì	1/4 velato.
Termometro centigrado	massimo 32.1.
	minimo 20.8.
Pioggia, in mm.	—

8 settembre 1911.

In Europa: pressione massima di 768 mm sulla Baviera, minima di 757 sul Golfo di Finlandia.

In Italia nelle 24 ore: barometro leggermente disceso sull'Italia superiore, salito sull'Italia inferiore; temperatura ancora diminuita in Piemonte e Liguria, irregolarmente variata altrove.

Barometro: quasi livellato tra 765 e 766.

Probabilità: venti deboli o moderati prevalentemente settentrionali al nord, vari altrove; cielo vario sull'Italia superiore, generalmente sereno altrove.

Qualche pioggia.

BOLLETTINO METEORICO
dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 8 settembre 1911.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	TEMPERATURA precedente Minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	sereno	calmo	28 4	23 5
Genova	coperto	calmo	28 9	23 5
Spezia	coperto	calmo	28 3	19 6
Cuneo	1/4 coperto	—	29 6	20 3
Torino	—	—	—	—
Alessandria	1/4 coperto	—	32 0	19 9
Novara	sereno	—	33 0	19 0
Domodossola	sereno	—	33 9	14 5
Pavia	1/2 coperto	—	34 1	15 0
Milano	1/2 coperto	—	33 3	20 2
Como	—	—	—	—
Sondrio	—	—	—	—
Bergamo	nebbioso	—	30 8	22 3
Brescia	1/4 coperto	—	31 7	21 3
Cremona	1/4 coperto	—	32 2	20 2
Mantova	—	—	—	—
Verona	sereno	—	33 9	19 2
Belluno	sereno		31 3	16 2
Udine	sereno	—	32 6	20 3
Treviso	sereno	—	32 0	20 8
Venezia	sereno	calmo	29 0	20 8
Padova	nebbioso	—	30 5	20 0
Rovigo	nebbioso	—	33 7	19 5
Piacenza	1/4 coperto	—	31 3	19 9
Parma	sereno	—	32 9	20 8
Reggio Emilia	sereno	—	32 0	20 2
Modena	1/2 coperto	—	32 0	21 7
Ferrara	—	—	—	—
Bologna	sereno	—	31 2	22 8
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	sereno	—	31 8	19 2
Pesaro	1/4 coperto	calmo	29 0	18 0
Ancona	1/4 coperto	calmo	29 3	16 4
Urbino	sereno		30 0	21 8
Macerata	sereno		30 1	22 3
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	1/4 coperto	—	31 0	20 5
Camerino	—	—	—	—
Lucca	caliginoso	—	29 9	19 3
Pisa	caliginoso		30 8	17 8
Livorno	3/4 coperto	calmo	28 5	21 0
Firenze	sereno	—	33 7	20 2
Arezzo	caliginoso	—	34 0	18 4
Siena	—	—	—	—
Grosseto	sereno	—	33 0	16 0
Roma	nebbioso	—	32 2	20 8
Teramo	sereno	—	32 4	20 2
Chieti	sereno	—	29 0	22 0
Aquila	1/4 coperto	—	31 0	17 2
Agnone	sereno	—	30 0	10 2
Foggia	sereno	—	33 2	19 9
Bari	sereno	calmo	27 3	19 6
Lecce	sereno	—	29 6	24 0
Caserta	sereno	—	34 2	21 5
Napoli	nebbioso	calmo	29 8	22 2
Benevento	sereno	—	34 6	18 0
Avellino	sereno	—	28 8	12 8
Caggiano	—	—	—	—
Potenza	sereno	—	28 6	17 1
Cosenza	sereno	—	3[illegible] 0	17 0
Tiriolo	3/4 coperto	—	2[illegible] 4	15 2
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	sereno	calmo	27 5	23 3
Palermo	sereno	calmo	29 8	17 0
Porto Empedocle	sereno	calmo	28 0	23 0
Caltanissetta	sereno		29 0	21 5
Messina	sereno	calmo	30 3	23 0
Catania	sereno	calmo	30 6	22 3
Siracusa	—	—	—	—
Cagliari	sereno	calmo	31 0	19 0
Sassari	sereno	—	29 4	20 0

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.